

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori RIPAMONTI ed altri: Aumento delle indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province (Approvata dal Senato della Repubblica) (922); ANIASI ed altri: Stato giuridico ed economico degli amministratori locali (422); GUALANDI ed altri: Misure urgenti per un adeguamento delle indennità degli amministratori comunali, provinciali e delle circoscrizioni (495)	52	Modifica dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale di pubblica sicurezza (724)	58
PRESIDENTE	52, 53, 57, 58	PRESIDENTE	58, 59
BALESTRACCI, <i>Relatore</i>	52, 57, 58	CARUSO	59
CAVALIERE	56	SANESE, <i>Relatore</i>	58
DARIDA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	57		
FRANCHI	53, 54		
GUALANDI	54		

La seduta comincia alle 10,25.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge: Senatori Ripamonti ed altri: Aumento della indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province (Approvata dal Senato della Repubblica) (922); Aniasi ed altri: Stato giuridico ed economico degli amministratori locali (422); Gualandi ed altri: Misure urgenti per un adeguamento delle indennità degli amministratori comunali, provinciali e delle circoscrizioni (495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ripamonti, Carollo, Beorchia, Conti Persini, Bonazzi, De Sabbata, Berti, Barsacchi, Iannelli e Lazzari: «Aumento della indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province», già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta dell'8 novembre 1979; e dei deputati Aniasi, Balzamo, Bassanini, Lagorio, Andò, Saladino, Lenoci, Borgoglio, Nonne, Babbini, Buccico, Spini e Alberini: «Stato giuridico ed economico degli amministratori locali»; Gualandi, Triva, Conti, Adamo, Lodi Faustini Fustini Adriana, Molineri Rosalba, Moschini, Pecchia Tornati Maria Augusta, Sarti e Vetere: «Misure urgenti per un primo adeguamento delle indennità degli amministratori comunali, provinciali e delle circoscrizioni».

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

BALESTRACCI, *Relatore*. I colleghi della Commissione sanno, certamente, che la proposta di legge n. 922 ha avuto al Senato il consenso unanime di tutti i gruppi politici: mi sembra, quindi, opportuno proporla come testo base per la discussione abbinata dei provvedimenti al nostro esame.

Il Senato, cosciente del fatto che il solo aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province sarebbe apparso non solo inadegua-

to rispetto al mutato quadro delle responsabilità da loro assunte, ma anche elusivo del nuovo *status* giuridico raggiunto — è aumentata, infatti, la qualità e la quantità delle prestazioni e delle attribuzioni richieste a seguito dei processi di decentramento attuati negli ultimi anni — ha deciso, contestualmente all'approvazione della proposta di legge al nostro esame, di procedere ad una valutazione complessiva delle questioni connesse alla posizione giuridica di tutti gli amministratori locali.

È stata istituita, conseguentemente, una sottocommissione con lo scopo di prevedere una precisa regolamentazione che consenta, senza differenziazione tra pubblici e privati dipendenti e liberi professionisti, il più dignitoso espletamento del proprio mandato elettivo, contemporaneamente garantendo la correttezza del lavoro e la puntualità della sua esecuzione.

Seguendo questo tipo di indirizzo è stato possibile procedere, con la proposta di legge al nostro esame, ad un adeguamento delle indennità tuttora ferme al 1974.

Mentre la proposta n. 495 dei deputati Gualandi ed altri trova componimento nella n. 922 dei senatori Ripamonti ed altri, la n. 422 del collega Aniasi ed altri affronta non solo i problemi dell'adeguamento dell'indennità, ma anche quelli che toccano lo *status* dell'amministratore locale: è questo un importante aspetto che sarà certamente oggetto d'esame da parte della citata sottocommissione del Senato.

L'adeguamento dell'indennità degli amministratori e dei consiglieri dei comuni e province è giustificato non solo dalla evidente constatazione che ad esso non si provvede, ormai, da cinque anni, ma anche dal fatto che si sono ampliate le loro funzioni e responsabilità. Si va quindi imponendo, per forza di cose, la figura di un amministratore sempre meno «dilettante» che avrà — è facile prevederlo — impellenti necessità di approfondimento e di studio.

Conciliare professione ed impegno nelle istituzioni locali diventa sempre più

arduo. A questo punto, se si vuole scoraggiare il fenomeno del disimpegno di molti cittadini, sinceramente democratici ed attaccati alla propria comunità, occorre superare con decisione le remore, prendere atto con realismo delle questioni esistenti ed affrontarle senza falsi pudori.

Naturalmente occorre guardare al rovescio della medaglia, nel senso che il cittadino si aspetta un amministratore solerte al servizio del cittadino stesso, non arrogante, nè dedito ad intralazzi.

Lo *status* di amministratore definirà anche le responsabilità ed il controllo (è mia convinzione personale) che il cittadino dovrà esercitare in aggiunta a quello che attualmente esercita con il voto.

Nel dibattito al Senato si è fatto riferimento al più generale problema della riforma del complesso sistema delle autonomie ed in questo nuovo assetto anche la figura del nuovo amministratore troverà la sua definizione più puntuale. Ricordo che l'adeguamento si giustifica anche in considerazione del processo inflattivo che ha eroso in larga misura le indennità in questione; il riallineamento ed il potenziamento di queste ultime si rendono dunque auspicabili per le ragioni succintamente esposte.

L'articolo 2 del provvedimento al nostro esame introduce novità abbastanza convincenti che sono state il frutto di un accordo raggiunto al Senato. Infatti l'indennità di seduta viene estesa ai consiglieri circoscrizionali dei comuni con più di 100 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia, ma in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita ai consiglieri del comune di cui fa parte la circoscrizione.

Altra novità è quella contenuta nell'articolo 3 e riguarda l'indennità (nella misura non superiore all'80 per cento di quella percepita dagli assessori) che viene attribuita anche ai presidenti dei consigli circoscrizionali per i comuni con più di 100 mila abitanti o, comunque, indipendentemente al numero degli abitanti, a quei presidenti cui siano state conferite funzioni deliberative. Il trattamento fisca-

le è quello previsto dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

Non mi pare, quindi, che possano essere avanzate perplessità, anche perché il complesso della spesa corrente per l'anno finanziario 1979 non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento, così come stabilisce l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

A questo punto vorrei sottolineare un aspetto che non è evidenziato nella proposta di legge, ma che pure in qualche misura è stato posto nel corso della discussione al Senato. Per i comuni al di sotto dei 100 mila abitanti ubicati in zone montane o collinari (con popolazione spesso diffusa in ampi spazi territoriali) l'espletamento delle funzioni di amministratore risulta particolarmente disagiata ed oneroso; infatti, i trasferimenti da località decentrate alla sede comunale avvengono obbligatoriamente con mezzi propri, stante l'inadeguatezza dei mezzi di trasporto pubblici.

Una maggiore attenzione a questa categoria di personale politico-amministrativo mi sembra necessaria: a tale scopo potremmo utilizzare lo strumento dell'ordine del giorno, da portare a conoscenza della sottocommissione del Senato che si è incaricata di studiare l'intera questione degli enti locali in modo organico.

Per tutte le ragioni illustrate invito la Commissione ad approvare la proposta di legge n. 822.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCHI. Ho poche osservazioni da fare, ma coerenti con quelle che feci nell'ultima occasione in cui abbiamo discusso di questo argomento.

Le indennità in questione sono ferme ai livelli di cinque anni fa, ma — da parte nostra — non abbiamo mai posto in discussione il principio che agli amministratori degli enti locali debbano essere date indennità adeguate.

Perché non siamo invece favorevoli alla proposta di legge? Perché ci occupiamo (non è la prima volta che lo dico)

degli enti locali solo per aumentare le indennità degli amministratori estese ora addirittura ai consiglieri circoscrizionali. Tutto questo non è tollerabile; mentre invociamo da anni una riforma organica stiamo dando indennità ad amministratori comunali che, probabilmente, dovranno scomparire nell'ambito appunto dell'auspicata riforma organica.

In questo momento non ci è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, sappiamo — però — che quello della stessa Commissione bilancio del Senato è stato molto cauto. In esso viene detto che si spera che le varie amministrazioni tengano conto delle grosse difficoltà che esistono nell'ambito del bilancio statale limitando l'aumento delle indennità in questione. Sono dell'avviso che nessun consiglio comunale si sposterà al di sotto del limite massimo, anzi molti andranno oltre questo limite, come è accaduto in passato, tanto da giustificare leggi di sanatoria come quella attuale.

Vorrei dire molte altre cose, ma per oggi mi limito agli aspetti che ho ricordato e preannuncio il mio voto contrario.

GUALANDI. Il gruppo comunista esprime il suo pieno consenso alla proposta di legge n. 922, già approvata dal Senato. Ciò in coerenza con il voto dato dal nostro gruppo al Senato (a differenza del MSI-Destra nazionale), che nell'altro ramo del Parlamento ha espresso un giudizio positivo anche al fine di un migliore funzionamento dei consigli comunali e circoscrizionali che svolgono funzioni di grande responsabilità. L'onorevole Franchi ha invece assunto una diversa posizione: questo, comunque, è un problema che il gruppo del MSI-Destra nazionale dovrà sciogliere al suo interno...

FRANCHI. Lo ha già sciolto.

GUALANDI. ...e cioè se ha una sua validità la posizione assunta al Senato o quella assunta alla Camera.

Consideriamo tali aumenti solo un primo e parziale adeguamento dello *status* degli amministratori dei comuni, delle province e delle circoscrizioni. I pro-

blemi crescenti posti dalle comunità locali, lo sviluppo dei centri urbani e l'esigenza di un diverso rapporto fra la città e la campagna, anche con riferimento alle piccole comunità di montagna e della nostra campagna, i nuovi compiti attribuiti ai comuni in seguito al decentramento regionale e quelli attribuiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno reso sempre più impegnativa la funzione degli amministratori degli enti locali, obbligandoli, in molti casi, ad impegnarsi a tempo pieno.

Mentre in altri paesi europei la funzione del pubblico amministratore locale è meglio regolamentata (ricordo che in Francia le indennità nei comuni sono sino a quattro volte superiori a quelle italiane ed in Olanda è da tempo riconosciuto il principio di una vera e propria retribuzione), in Italia attraverso una irresponsabile propaganda qualunquistica ci si scandalizza solo a sentir parlare del problema.

Si è detto che si parla dei comuni solo per aumentare le indennità. Ci si è però dimenticati che le indennità non sono state aggiornate rispetto alla crescente inflazione che dal 1974 ad oggi le ha rese ridicole. Inoltre, la soppressione delle spese facoltative dai bilanci comunali e provinciali del 1979 e la legge 8 gennaio 1979, n. 9, che ha stabilito norme di interpretazione autentica della legge n. 169 del 1974, hanno portato ad ulteriori restrizioni delle indennità degli amministratori locali ed alla soppressione di qualsiasi indennità per le commissioni consiliari, che sono state e sono di valido ausilio, approfondimento e semplificazione dei lavori dei consigli comunali e provinciali.

Approviamo quindi un provvedimento legislativo parzialmente riparatore di una situazione che era divenuta insostenibile e che evidenziava sempre più una grave disparità di trattamento fra gli amministratori degli enti locali, da una parte, e gli amministratori regionali ed i parlamentari dall'altra. Infatti, sia i consiglieri regionali sia i parlamentari, valendosi della propria autonomia di decisione, in que-

sti anni hanno considerato in modo diverso i problemi relativi alla propria indennità, mentre si è avuto un restringimento della misura delle indennità per gli amministratori degli enti locali.

Ora, l'aumento del 100 per cento delle indennità previste nella legge n. 169 del 1974 si accompagna, nel provvedimento sottoposto alla nostra attenzione, con alcune novità di rilievo, fra cui il pieno riconoscimento della funzione e dell'attività delle commissioni consiliari e dei presidenti e consiglieri di circoscrizione, a cui sono stati conferiti i poteri deliberativi previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 278. Desidero ricordare, però, che la proposta di legge stabilisce che quello è il limite delle indennità, perché le stesse delibere che verranno adottate dovranno rimanere nei limiti dei bilanci, come prevede l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843: si tratta delle norme di finanza locale contenute nella legge finanziaria. Così, quei comuni che non hanno i mezzi finanziari (e ve ne sono parecchi) e che, per l'aumento dell'inflazione e delle spese per i beni e servizi, hanno superato certi tetti, non potranno nemmeno utilizzare l'aumento dei limiti previsto da questa proposta di legge, in quanto in essa non si prevedono modifiche ai capitoli di bilancio dello Stato, ma si stabilisce che i possibili aumenti di indennità, nei limiti che si indicano nel provvedimento, dovranno essere comunque trovati nelle coperture finanziarie già previste nei bilanci comunali.

Ora, è necessario fare un nuovo passo avanti (lo ha detto anche il relatore). Non bisogna dimenticare che, anche con il provvedimento al nostro esame, l'indennità di carica non ha ancora la natura di corrispettivo per le prestazioni svolte dall'amministratore nell'interesse dell'ente, ma solo di parziale rifusione del danno subito dall'amministratore pubblico che, per effetto dell'accettazione della carica, viene ad essere totalmente o parzialmente distolto dalle normali occupazioni da cui trae i mezzi di sussistenza.

Occorre quindi andare al pieno riconoscimento di un vero e proprio corri-

spettivo per le prestazioni svolte, rimuovendo gli ostacoli di ordine giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale che impediscono all'amministratore locale il pieno esercizio delle funzioni e la possibilità dell'utilizzo del tempo necessario per espletarle.

Credo che questo sia un fatto di funzionalità democratica tanto più necessaria se non vogliamo ritornare alla vecchia concezione ottocentesca per cui l'amministratore locale doveva essere un benestante o lasciare spazio nella pubblica opinione a chi, conoscendo le insufficienti indennità, considera gli amministratori tutti ricchi o ladri.

In fondo si tratta di applicare, anche in questa delicata materia, alcuni principi costituzionali. Il primo è il riconoscimento del diritto, per tutti i cittadini, di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (articolo 51 della Costituzione). Il secondo è il diritto riconosciuto al cittadino lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato (articolo 36 della Costituzione); e non si può certo affermare che l'attività dell'amministratore non costituisca un lavoro che, con i compiti crescenti e con una legislazione che cambia ogni anno, richiede, fra l'altro, l'acquisizione di un alto livello di professionalità se vuole corrispondere alle esigenze di un'amministrazione democratica delle comunità locali. Il terzo principio è quello dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (articolo 3 della Costituzione).

Per tutte queste considerazioni, auspichiamo che la I Commissione affari costituzionali del Senato, che ha dato vita ad una sottocommissione incaricata di risolvere i problemi di armonizzazione istituzionale delle indennità, e quindi di elaborare un nuovo *status* degli amministratori locali, possa concludere i lavori prima delle elezioni amministrative del 1980. Ci associamo pertanto alla proposta del relatore di presentare un ordine del giorno in questo senso.

VIETTI ANNA MARIA. Il gruppo democratico cristiano è favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 922.

L'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e provincie è bloccata, ormai, da cinque anni. Appare, quindi, indispensabile procedere ad un suo adeguamento non solo a causa della svalutazione della moneta ma anche, e soprattutto, per gli aumentati impegni assunti in questi anni dagli amministratori e consiglieri degli enti locali la cui attività, tra l'altro, è qualitativamente migliorata. In seguito ad un incentivo alla partecipazione, le commissioni consiliari, prima scarsamente operanti, svolgono, adesso, a pieno le loro funzioni e ciò vale anche per le riunioni degli organi esecutivi e per quelle degli organi circoscrizionali nei comuni di una certa consistenza demografica.

Riteniamo che questa proposta di legge, la cui approvazione ci auguriamo avvenga in tempi brevi, responsabilizzerà maggiormente gli organismi della partecipazione e gli amministratori ed i consiglieri degli enti locali, ai quali i cittadini potranno chiedere più impegno e presenza.

ZOLLA. Signor Presidente, faccio appello alla sua sperimentata pazienza e a quella dei colleghi affinché mi sia consentito svolgere un intervento breve, un po' estemporaneo, ma non troppo, rispetto al tema che stiamo trattando; un intervento che non attiene alla sostanza, ma alla forma del provvedimento e che vuol essere un richiamo al nostro modo di legiferare.

Spesso, dobbiamo convenirne, la qualità del prodotto che noi licenziamo nuoce alla sua comprensibilità e a dimostrazione di ciò, anche per il provvedimento al nostro esame, è sufficiente leggere quanto disposto dall'articolo 1 della proposta di legge n. 922.

Recita detto articolo: « A decorrere dal 1° febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli co-

munali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento ».

Se in un testo legislativo inseriamo formulazioni di questo genere dobbiamo supporre che soltanto con l'esatta conoscenza della legge alla quale sono apportate modifiche si può cogliere l'esatta portata delle medesime. Ora, in questo caso, il riferimento è limitato ad un solo atto legislativo, ma molte volte non è così semplice perché può avere ad oggetto una legislazione che risale lontana nel tempo. A questo punto, è evidente, il cittadino che desiderasse o dovesse cogliere l'esatta portata del provvedimento dovrebbe avere a disposizione una biblioteca giuridica.

Dobbiamo renderci conto che non sono soltanto gli addetti ai lavori quelli che devono interpretare il senso di una legge ed è necessario, quindi, che essa abbia immediatezza di comprensione e che sia facilmente recepibile.

Tra l'altro, un siffatto modo di legiferare può essere una delle cause che hanno determinato una certa frattura fra popolo ed istituzioni, un certo tipo di disaffezione e di sospetto nei confronti del legislatore.

Concludendo, desidererei invitare la Commissione a compiere un piccolo sforzo di chiarezza tutte le volte che deve elaborare un testo legislativo.

CAVALIERE. Pur concordando con la necessità di approvare la proposta di legge al nostro esame, ritengo opportuna una breve precisazione.

L'intervento svolto dall'onorevole Gualandi desta in me qualche preoccupazione e in alcuni punti non mi trova consenziente; l'impostazione che egli ha inteso dare alla materia mi trova perplesso se non, addirittura, contrario.

Personalmente, non ritengo che l'aumento delle indennità sia un fatto di per sé sufficiente a responsabilizzare, sempre di più e nel modo dovuto, gli amministratori ed i consiglieri locali. Perché la loro funzione corrisponda al dettato della leg-

ge ed alle aspettative dei cittadini occorrebbero, a mio avviso, altri sistemi e controlli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BALESTRACCI, *Relatore*. Ho pochissime cose da aggiungere. Al collega Franchi, a parte il comportamento difforme da quello tenuto dal suo gruppo al Senato (peraltro già rilevato dal collega Gualandi), vorrei far rilevare che non è vero che ci si occupa degli enti locali solo per aumentare le indennità degli amministratori. Dimentica forse il processo di decentramento reale e democratico?

Sulla funzione ed il ruolo delle varie istituzioni locali è in atto al Senato un confronto serrato fra le forze politiche allo scopo di arrivare, in breve tempo, alla riforma generale delle autonomie locali.

Il fatto stesso che la sottocommissione del Senato abbia assunto l'impegno di ribadire, proprio in questo ambito, lo *status* nuovo che viene assumendo l'amministratore locale mi pare stia a smentire in maniera concreta le affermazioni abbastanza generiche del collega Franchi.

Concordo con larga parte delle affermazioni avanzate dal collega Gualandi. Sono anch'io dell'avviso che alcuni comuni troveranno difficoltà obiettive a dare applicazione al provvedimento.

Credo sia da accogliere il suggerimento del collega Zolla circa la immediatezza e la comprensività della nostra produzione legislativa. Anche in questo caso la legge diventerebbe immediatamente percepibile se a fronte dei vari articoli si fosse messa l'indicazione effettiva della indennità in questione. Si tratta di un suggerimento che dovremmo tenere presente successivamente a questo provvedimento al quale, ripeto, non apporterei alcuna modifica.

In effetti si tratta di un provvedimento limitato, ma che va in una direzione giusta. Concordo profondamente con quanto detto dal collega Gualandi a proposito

del fatto che o si riserva la funzione amministrativa pubblica a categorie privilegiate o ci si fa carico delle esigenze reali di questi amministratori proprio per allargare il processo a tutti i cittadini. A mio avviso, dobbiamo tenere presente che il processo democratico è certamente più importante di alcune preoccupazioni di ordine finanziario.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Innanzitutto debbo dire che anche alla Camera, come al Senato, ritorna la questione di ordine finanziario: molte volte non si crede alle stesse leggi che si fanno!

La questione è molto chiara: a fronte della legge finanziaria del 1979 non possono essere previsti aumenti, per le spese correnti, superiori all'11 o 12 per cento, mentre per quanto riguarda la legge finanziaria relativa al 1980 gli aumenti non potranno superare gli stanziamenti del 13-15 per cento.

Il pericolo reale è rappresentato dalla impossibilità di applicare la legge per una determinata fascia di piccoli comuni. Per un grande comune infatti l'aumento delle indennità rappresenta una goccia nel mare delle spese correnti, mentre per i piccoli comuni ciò può diventare una difficoltà insormontabile.

In realtà, il Governo era intenzionato a presentare un disegno di legge completo che riguardasse tutti gli organi di autogoverno attualmente esistenti. Senonché di fronte all'urgenza del problema, già sottolineato dal relatore, è stata rapidamente approntata la leggina in questione. Un precedente provvedimento aveva già sanato la situazione di alcuni comuni che avevano provveduto ad aumentare le indennità, riportando al primo febbraio del 1979 la misura delle indennità al livello del 1974.

Tutto questo non corrisponde più alla realtà, poiché dal 1974 ad oggi non vi è stata categoria sociale o struttura pubblica che non abbia avuto una evoluzione nell'adeguamento delle indennità al costo della vita.

Inoltre, dal 1974 ad oggi sono stati impiantati nuovi organi di autogoverno ed il Parlamento deve sapere che ogni volta che si impianta una circoscrizione, una unità sanitaria, eccetera, automaticamente si creano condizioni del genere di quella in questione.

Il Governo è quindi favorevole all'approvazione di questa proposta di legge che non comporta oneri finanziari, riservandosi di tornare in modo ampio sugli altri aspetti in occasione del prossimo esame da parte del Senato dell'intera materia.

Condivido l'osservazione fatta dall'onorevole Zolla: effettivamente le leggi dovrebbero essere più chiare, anche perché queste indennità — per la verità — non sono scandalose, per cui non susciterebbero reazioni nell'opinione pubblica, tenuto anche conto dell'attuale grado di responsabilità, eccetera. Pertanto, anch'io sono d'accordo su quella osservazione e l'accetto come raccomandazione per la futura attività del Governo affinché vi sia una puntualità maggiore che renda comprensibili le leggi.

BALESTRACCI, Relatore. Propongo che sia scelta come testo base per la discussione la proposta di legge n. 922.

PRESIDENTE Pongo in votazione la proposta Balestracci.

(*E approvata*).

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, rinvio l'esame degli articoli alla seduta di domani mattina.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale di pubblica sicurezza (724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 10 della legge 20

dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale di pubblica sicurezza».

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

SANESE, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è molto semplice, direi anche dovuto per quanto viene previsto in esso. L'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza, contempla tutta una serie di facilitazioni per favorire il passaggio all'impiego civile del personale militare della pubblica sicurezza. Tali facilitazioni — senza dilungarmi molto — riguardano soprattutto il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno.

La legge n. 1116 del 1966 prevedeva la possibilità per il personale militare di potersi trasferire nei ruoli civili attraverso dei concorsi; qualora questi concorsi non avessero ottenuto un risultato, nel senso che fossero rimasti dei posti disponibili, in base alla sopraccitata legge n. 1116 l'amministrazione avrebbe potuto effettuare dei pubblici concorsi, secondo le disposizioni vigenti in materia, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ora, anche per una differenza di trattamento retributivo tra il personale militare di pubblica sicurezza e le corrispondenti qualifiche nell'impiego civile, spesso è accaduto che molti di questi posti non sono stati effettivamente coperti, per cui l'amministrazione dello Stato ha dovuto indire dei pubblici concorsi. Il risultato è stato che l'amministrazione ha dovuto attendere almeno quattro-cinque anni per poter coprire posti non di particolare responsabilità (sto parlando della carriera esecutiva ed ausiliaria, e quindi di posti per commesso, e cioè di addetti a mansioni estremamente semplici).

Mi sembra, pertanto, che il provvedimento al nostro esame, anche se parziale perché intende sanare una situazione che riguarda solo un certo settore, sia apprezzabile per il tentativo di sveltire la

lentezza burocratica dell'amministrazione, consentendo l'accesso, in tempi accettabili, ai posti che si sono resi vacanti.

Il disegno di legge, in sostanza, riconferma la riserva — per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — dei posti nei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva e nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno. Vi è soltanto uno stralcio, rispetto alla legge esistente, che si riferisce ai ruoli della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria dell'amministrazione degli archivi di Stato, in quanto detta amministrazione non fa più parte del Ministero dell'interno, essendo passata al nuovo Ministero dei beni culturali ed ambientali. Poi, viene modificato il quinto comma dell'articolo 10 della legge n. 1116 (si tratta di un aspetto già introdotto nel nostro sistema legislativo; al riguardo vi sono molti precedenti), nel senso che, per la copertura dei posti che eventualmente rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia degli stessi vincitori ad accedere al posto, l'amministrazione, solo in questo caso, è autorizzata ad utilizzare le graduatorie degli idonei dei concorsi in atto o espletati da non più di due anni dalla data in cui i posti si sono resi disponibili.

Sintetizzando, con questo disegno di legge si riconferma la riserva già prevista dalla legge n. 1116 del 1966 a favore del personale militare di pubblica sicurezza che voglia transitare nei ruoli del personale civile. Inoltre, invece di costrin-

gere l'amministrazione ad aspettare quattro anni per indire pubblici concorsi per coprire i posti vacanti, si utilizzano le graduatorie degli idonei dei concorsi effettuati da non più di due anni dalla data in cui i posti sono rimasti scoperti.

Concludo esprimendo l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Faccio presente che mentre la V Commissione bilancio ha dato il proprio parere favorevole al disegno di legge, la I Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il proprio parere, per cui, se la Commissione è d'accordo, possiamo procedere solo alla discussione sulle linee generali.

CARUSO. Signor presidente, poiché il parere della I Commissione affari costituzionali in materia di pubblico impiego è obbligatorio, credo che sia opportuno ottenere l'espressione di questo parere. Nello stesso tempo annuncio che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO